

## **Verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 (Green-Pass)**

### **Informativa per i dipendenti**

#### **Periodo di applicazione:**

- Dal 15 ottobre 2021 fino alla fine dello stato di emergenza

#### **Campo di applicazione**

- Al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19 (Green-Pass)
- L'obbligo di possedere il Green-Pass per accedere ai luoghi di lavoro è un preciso dovere di ciascun dipendente a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Ente
- L'obbligo riguarda anche: stagisti, volontari, tirocinanti, personale in somministrazione e qualunque persona che acceda ai luoghi di lavoro dell'AFoR per motivi di lavoro: fornitori, corrieri, partecipanti a riunioni, consulenti, collaboratori, frequentatori di corsi di formazione, personale di ditte di manutenzione, pulizie e distributori automatici di generi di consumo, ecc.

#### **Eccezioni**

- L'obbligo del possesso del Green-Pass non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021. Chi è in possesso di tale certificazione deve fornirne copia al medico competente che ne verifica la validità e comunica al datore di lavoro l'esenzione del dipendente
- Per i soggetti in attesa di rilascio di Green-Pass e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale. Chi è in possesso di tale certificazione deve fornirne copia al medico competente che ne verifica la validità e comunica al datore di lavoro la regolarità del dipendente

#### **Chi effettua il controllo**

- Il datore di lavoro ha individuato con apposita delega, i soggetti preposti al controllo i cui nominativi sono ripostati in allegato al presente documento. Salvo eventuali integrazioni, nessun altro è autorizzato ad effettuare la verifica

#### **Quando viene effettuato il controllo**

- Prioritariamente all'ingresso nel luogo di lavoro
- Qualora per motivi organizzativi la verifica non possa essere effettuata all'ingresso, sarà effettuata a campione, con cadenza giornaliera, nella misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato nel tempo in

maniera omogenea su tutto il personale con un criterio di rotazione e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa

- E' raccomandato ai soggetti preposti che il controllo sia effettuato ogni giorno al maggior numero di dipendenti possibile e in via prioritaria all'ingresso nel luogo di lavoro

#### Come viene effettuato il controllo

- Il controllo viene effettuato mediante l'applicazione gratuita "VerificaC19"
- L'applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione
- I controlli possono essere effettuati sia per certificazioni in formato digitale che cartaceo, senza la necessità di avere una connessione internet (offline)
- Al momento del controllo può essere richiesto un documento di identità al fine di verificare la corretta appartenenza del certificato
- Non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma e quelli relativi alle certificazioni esibite né la conservazione della loro copia
- Non è consentita autocertificazione

#### Esito della verifica e provvedimenti conseguenti

- Il certificato è **valido**: il dipendente può accedere o permanere nel luogo di lavoro
- Il certificato **non è valido o è scaduto**:
  1. In caso di accertamento svolto al momento dell'ingresso al luogo di lavoro, il dipendente viene invitato ad allontanarsi dal luogo di lavoro e viene inviata una comunicazione al Dirigente di riferimento e all'ufficio personale. Il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di valida certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si includono nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
  2. In caso di accertamento svolto a campione in tempi successivi al momento di ingresso al luogo di lavoro, il dipendente viene invitato ad allontanarsi dal luogo di lavoro e viene inviata una comunicazione al Dirigente di riferimento e all'ufficio personale. Il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di valida certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si includono nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

**L'ufficio personale attiva inoltre la procedura sanzionatoria prevista dal DL 127/2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio) e quella disciplinare.**

Quanto previsto al punto 2 si applica anche nel caso di rifiuto del dipendente ad esibire la certificazione.

### **Precisazioni**

- Resta comunque fermo per il personale dipendente, ancorché munito di Green-Pass, il rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Sicurezza Anticontagio in vigore come ad esempio il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia e l'obbligo dell'uso della mascherina
- Il possesso del Green-Pass non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro
- Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso di Green-Pass
- Per le giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio
- Il quadro sanzionatorio previsto non esclude la responsabilità penale nei casi di alterazione o falsificazione del Green-Pass o di utilizzo della certificazione altrui
- Per le giornate diverse da quella interessata dal controllo, è possibile fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, Legge 104, congedo parentale, ...)

Per maggiori approfondimenti si rimanda al Protocollo di Sicurezza Anticontagio da Covid-19 in vigore